

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 579)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Con appositi regolamenti, qui di seguito elencati, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha emanato disposizioni per l'organizzazione comune dei mercati nei seguenti settori:

tabacco greggio, con regolamento CEE n. 727/70 del 21 aprile 1970;

vitivinicolo, con regolamento CEE numero 816/70 del 28 aprile 1970;

prodotti della pesca, con regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970;

sementi, con regolamento CEE numero 2358/71 del 26 ottobre 1971.

I provvedimenti predetti comportano, fra l'altro, un regime dei prezzi e degli interventi ed un regime degli scambi con i Paesi terzi, che rendono possibile, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti contemplati nei regolamenti medesimi, la concessione di restituzioni all'esportazione.

In relazione proprio a quest'ultimo punto, per analogia con quanto è già stato fatto per altri settori già regolamentati alla stessa maniera ed in considerazione della circostanza che per alcuni prodotti i competenti organi comunitari hanno già fissato delle restituzioni all'esportazione, è apparso indispensabile predisporre nel più breve tempo possibile gli strumenti legislativi che consentissero agli operatori italiani di avvantaggiarsi anch'essi dei previsti benefici.

A tale incombenza si è provveduto con il decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, il cui scopo è quello di adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni comunitarie citate innanzi, allo scopo di assicurarne l'applicazione con la necessaria tempestività.

2. — In data 30 dicembre 1971, con regolamento CEE n. 2887/71, la Commissione delle Comunità europee, a seguito della specifica richiesta dell'Italia, autorizzava il nostro Paese ad adottare, negli scambi internazionali di prodotti agricoli regolamentati, l'applicazione degli importi di compensazione di cui al regolamento CEE n. 974/71 adot-

tato dal Consiglio delle Comunità europee il 12 maggio 1971. Come è noto, trattavasi di misure di politica congiunturale tendenti a compensare la incidenza delle fluttuazioni delle monete degli Stati membri sui prezzi dei prodotti di base, per i quali sono previste misure d'intervento. Infatti, se temporaneamente uno Stato membro consente un ampliamento dei margini di fluttuazione del tasso di cambio della moneta nazionale, scostandosi oltre certi limiti ($\pm 2,25$ per cento) dalla parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, ne deriva un immancabile squilibrio nella regolamentazione di mercato a causa dell'ingente divario riscontrabile tra i prezzi delle transazioni commerciali, comunemente praticati al tasso di cambio « effettivo », ed i prezzi di intervento o di acquisto, previsti invece nel sistema comunitario sulla base della « parità ufficiale ».

Ai fini del buon funzionamento del Mercato comune, con il citato regolamento numero 974/71, il Consiglio delle Comunità europee ha previsto che, qualora uno Stato membro ammette per la propria moneta nelle transazioni commerciali un tasso di cambio superiore al limite della fluttuazione consentita dalla regolamentazione internazionale, esso è autorizzato a riscuotere all'importazione e a concedere all'esportazione importi di compensazione calcolati con riferimento alla media aritmetica dei corsi di cambio rilevati in un periodo di sette giorni.

Con regolamento CEE n. 1013/71 del 17 maggio 1971, della Commissione delle Comunità europee, sono state, poi, fissate le modalità di applicazione delle misure in questione, determinando il periodo rispetto al quale calcolare la media aritmetica dei corsi di cambio e stabilendo, come misura transitoria, che l'applicazione degli importi di compensazione deve escludersi all'importazione di merci contrattate anteriormente al 10 maggio 1971 nei limiti in cui l'applicazione causerebbe conseguenze economiche difformi da quelle verificantisi in assenza di misure monetarie.

Gli Stati membri hanno richiesto di avvalersi del disposto del regolamento n. 974/71

in tempi diversi; da ultimo l'Italia e la Francia che, in seguito agli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, hanno fatto fluttuare le rispettive valute nazionali oltre la fascia di oscillazioni consentita in base agli accordi di Bretton Woods.

In data 30 dicembre 1971, con il già citato regolamento n. 2887/71 di modifica del numero 1013/71, la Commissione ha fissato nuove modalità di applicazione degli importi di compensazione, che a decorrere dal 3 gennaio 1972 sarebbero entrati in vigore per tutti gli Stati membri, e, rispettivamente alla Francia ed all'Italia, prevedendo l'esclusione di tali misure per le importazioni in base a contratti stipulati anteriormente al 19 dicembre 1971, esenzione applicabile « soltanto nella misura necessaria a permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie ».

Nell'esigenza di provvedere alla sollecita armonizzazione con l'ordinamento interno della normativa comunitaria suesposta, nella considerazione anche della natura particolare delle misure in questione, non inquadrabili nella legislazione nazionale, si è ravvisato un ulteriore motivo per l'adozione del decreto in esame.

* * *

Prima di passare all'illustrazione dei singoli articoli è opportuno premettere che dal 1° gennaio 1971 è entrata in vigore la nuova disciplina comunitaria delle risorse proprie, in base alla quale, mentre da un lato i prelievi e i dazi riscossi all'importazione vengono parzialmente devoluti alla Comunità, questa, dall'altro, provvede direttamente con i propri fondi al finanziamento della politica agricola comune e, quindi, al pagamento delle restituzioni mediante assegnazioni che tengono conto delle previsioni mensilmente avanzate dagli Stati membri.

Con il primo articolo si provvede alla armonizzazione con la legislazione vigente della disciplina stabilita, per ognuno dei settori indicati al precedente punto 1, da

regolamenti comunitari citati nel punto 1 medesimo.

Gli articoli 2 e 3 riguardano la facoltà di adottare le misure non obbligatorie previste dai regolamenti stessi ed i criteri per la classificazione dei prodotti dei settori regolamentati.

Con gli articoli 4 e 5 si disciplina la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti previsti dai regolamenti comunitari indicati all'articolo 1, nonché il trattamento previsto all'importazione dei medesimi.

Con l'articolo 6 vengono dettate le norme che disciplinano le modalità e i termini per la presentazione delle domande di restituzione. Con l'ultimo comma di questo articolo si dà la possibilità agli operatori del settore prodotti ortofrutticoli trasformati di presentare la domanda per ottenere la restituzione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 1012 del 18 dicembre 1970. Le modalità per la concessione di dette restituzioni per i prodotti del settore, infatti, sono state stabilite con decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1971, per cui gli operatori interessati non hanno avuto la possibilità di richiedere la restituzione entro il previsto termine di sei mesi. D'altra parte trattasi di restituzioni dichiarate non obbligatorie da parte della Comunità per cui ciascuno Stato membro restava libero di stabilire condizioni, termini e modalità.

Con gli articoli 7, 8, 9 e 10 vengono dettate le norme relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dal decreto-legge in questione, le modalità perchè siano rese di pubblica ragione le aliquote delle restituzioni, i controlli doganali delle merci ammesse a restituzione nonché il rinvio alla disciplina in vigore per quanto concerne i titoli di importazione ed esportazione.

Con l'articolo 11 si stabiliscono le disposizioni opportune in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'eliminazione delle cause di gravi perturbazioni dei mercati, che possano prodursi a seguito delle importazioni e delle espor-

tazioni dei prodotti contemplati nei regolamenti indicati all'articolo 1.

Con gli articoli 12 e 13 viene concessa la facoltà al Ministro delle finanze di stabilire le disposizioni necessarie ad attuare norme comunitarie che dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni e di concessione di restituzioni per i prodotti di cui trattasi, relativamente ai quali si stabiliscono, inoltre, le disposizioni per la risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere tra l'amministrazione doganale ed i privati operatori in sede di applicazione dei dazi e dei prelievi e delle relative restituzioni.

Con l'articolo 14 si rinvia all'articolo 11 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, per l'applicazione ai settori del vino e della pesca delle norme intese a rendere operanti le disposizioni comunitarie in materia di temporanea importazione di prodotti rientranti nei settori agricoli regolamentati.

Con l'articolo 15 si è inteso regolarizzare, essenzialmente da un punto di vista formale, la nuova situazione venutasi a creare nel settore prodotti ortofrutticoli a seguito dell'emanazione del regolamento comunitario n. 1035/72, che rappresenta un testo unico delle disposizioni comunitarie in materia, prima disseminate in molteplici regolamenti.

Con l'articolo 16 si dà inizio alla disciplina degli importi di compensazione trattati al punto 2 della presente relazione. Tale articolo mira a legittimare la riscossione all'importazione e la concessione all'esportazione degli importi di compensazione, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai competenti organi comunitari.

Con l'articolo 17 si è inteso determinare la natura giuridica di tali importi, comprendendoli tra i diritti di confine di cui all'articolo 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

L'articolo 18 disciplina le procedure da adottare per la concessione all'esportazione sia degli importi in questione sia delle restituzioni previste al precedente articolo 4.

L'articolo 19 detta le norme per la presentazione dell'istanza al fine di ottenere la

concessione degli importi di compensazione previsti all'esportazione delle merci.

L'articolo 20 del decreto da convertire trae il suo fondamento dalle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1013/71, modificato con l'articolo 4 del regolamento n. 2887/71, e contiene la norma transitoria che prevede la non applicazione degli importi di compensazione alla importazione di merci che abbiano formato oggetto di transazioni commerciali intervenute anteriormente al 19 dicembre 1971, in quanto la esecuzione di tali transazioni non è stata influenzata dalle misure monetarie.

Con l'articolo 21 si estende agli importi di compensazione la esenzione già in atto prevista per i dazi e/o i prelievi ai sensi delle vigenti disposizioni a fronte di importazioni di merci.

Con l'articolo 22 si provvede alla previsione dei capitoli di entrata e di spesa ed alla concessione della necessaria autorizzazione al Ministro del tesoro a predisporre le variazioni di bilancio occorrenti per dare attuazione al provvedimento.

Con l'occasione, con l'articolo 23 viene aggiunta alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, la lettera R) per consentire l'esenzione dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine delle « miscele di alchileni » da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte e di quelle destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petroliferi e dalla fabbricazione di vernici.

Le predette « miscele di alchileni », meglio definite nel testo del provvedimento, già classificate alla voce doganale 38.19 E, a seguito delle modifiche apportate in sede comunitaria alla nomenclatura della tariffa doganale comune, sono state classificate, con effetto dal 1° gennaio 1972, tra i prodotti petroliferi della voce 27.10 e conseguentemente assoggettate al trattamento ed al re-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gime fiscale degli olii di petrolio coi quali, per le loro caratteristiche, si identificano.

La nuova imposizione fiscale ha messo in serie difficoltà le industrie che utilizzano tale prodotto come materia prima per le loro lavorazioni. Tenuto conto che con questa tassazione, conseguente come si è detto ad una decisione comunitaria, si è voluto evitare l'impiego di dette miscele di alchileni in sostituzione od in aggiunta ai prodotti petroliferi tassati, si è ravvisata l'urgente necessità di prevedere l'esenzione fiscale quando esse vengono utilizzate in usi diversi da quelli in cui sono impiegati i prodotti petroliferi sottoposti a tassazione e nel caso in cui vengano utilizzate come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti

nei quali sono state ottenute, così come previsto per altri prodotti che si trovano in analoghe condizioni (ad esempio: miscele di alchilbenzoli sintetici).

L'esenzione non comporta obbligo di copertura in quanto per tali impieghi non sono stati mai utilizzati prodotti tassati, nè prima del 1° gennaio 1972 — perchè allora vigeva la non tassazione —, nè dopo tale data, in quanto il nuovo gravame fiscale ha praticamente impedito l'impiego di detto prodotto, con considerevoli danni per le industrie utilizzatrici che sono state costrette ad impiegare per le loro lavorazioni (principalmente tessili) altre materie prime più costose.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

ALLEGATO

Decreto-legge n. 661 del 15 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 17 novembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento C.E.E. n. 727/70, adottato il 21 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70, adottato il 28 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2142/70, adottato il 20 ottobre 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2358/71, adottato il 26 ottobre 1971, dal Consiglio delle Comunità europee, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato il 12 maggio 1971 dal Consiglio delle Comunità europee, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri, e le relative norme di applicazione;

Visti gli articoli 21, 44, 33, 17 e 8 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 727/70, n. 816/70, n. 2142/70, n. 2358/71 e n. 974/71, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi, in ciascuno degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità dei regolamenti comunitari n. 727/70, n. 816/70, n. 2142/70, n. 2358/71, n. 974/71 e per l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1

Per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi internazionali stabilite dai regolamenti C.E.E. n. 727/70, n. 816/70, n. 2142/70 e n. 2358/71 adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 21 aprile 1970, il 28 aprile 1970, il 20 ottobre 1970 ed il 26 ottobre 1971, si osservano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 del presente decreto.

Art. 2

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile, possono essere emanati provvedimenti concernenti l'adozione delle misure non obbligatorie previste per gli scambi internazionali dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 3

Per la classificazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente articolo 1 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

Art. 4

Per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente articolo 1 le tasse di compensazione all'importazione e le restituzioni all'esportazione sono applicate nei casi, nelle misure, secondo i principi ed i criteri e con la decorrenza stabilita dai regolamenti medesimi e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 5

Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle restituzioni previste dal precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, si applica, ove del caso, anche ai prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente articolo 1.

Art. 6

Il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato dalla commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1967, e dalle successive modifiche ed aggiunte decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente a quest'ultima data.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al termine stabilito dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, ai fini della concessione della restituzione all'esportazione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge medesimo.

Art. 7

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione o di restituzione dei dazi doganali.

Le imposizioni alla importazione o alla esportazione, previste dai regolamenti indicati all'articolo 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, sono comprese fra i diritti di confine di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 8

Le aliquote delle restituzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, sono affisse con apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di I e di II categoria e di ciascuna intendenza di finanza competente.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le restituzioni all'esportazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni; al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e successive modificazioni; al decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni; al decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Sono abrogati l'articolo 5 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119; l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224; l'articolo 13 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; l'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Art. 9

Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni stesse, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonché le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 10

Nei casi in cui i regolamenti indicati nel precedente articolo 1 e le relative norme di applicazione nonché le successive modificazioni ed aggiunte subordinano l'importazione e l'esportazione dei prodotti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

In tali casi, su tutte le questioni inerenti il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e lo svincolo o l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale si pronuncia il comitato interministeriale competente per settore merceologico, ai sensi dell'articolo 17 del suddetto decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Art. 11

Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente articolo 1 derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del trattato istitutivo della Comunità economica

europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti organi delle Comunità europee, i relativi provvedimenti sono emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile.

Art. 12

Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione e all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente articolo 1.

Art. 13

Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione o all'esportazione nonché delle agevolazioni all'esportazione di cui al presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

Art. 14

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, si applicano anche ai prodotti indicati nei regolamenti comunitari n. 816/70 e n. 2142/70, adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 28 aprile 1970 ed il 20 ottobre 1970, e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 15

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento C.E.E. n. 1035/72, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 maggio 1972, i riferimenti alla regolamentazione comunitaria, previsti nella vigente legislazione per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono intendersi fatti al regolamento medesimo.

Art. 16

A decorrere dal 3 gennaio 1972 si riscuotono alle importazioni e si concedono alle esportazioni gli importi di compensazione previsti dal regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 12 maggio 1971, e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Gli importi di cui al precedente comma si applicano, per i prodotti, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai competenti organi delle Comunità europee con i provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Art. 17

Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo sono compresi fra i diritti di confine di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione all'importazione ed alla concessione all'esportazione degli importi di compensazione di cui sopra si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 18

Al pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4 e 16 per i prodotti esportati, sarà provveduto con le modalità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e dai relativi provvedimenti di esecuzione.

Art. 19

La documentata istanza per la concessione degli importi di compensazione all'esportazione di cui al precedente articolo 16 dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il suddetto termine decorre da questa ultima data.

Art. 20

Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo 16 non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972 purché il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro U.S.A. ovvero in dollari U.S.A. accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti.

Ai fini del precedente comma gli interessati devono esibire una documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni suddette.

Art. 21

Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo 16 non si applicano alle merci che per effetto delle disposizioni vigenti sono ammesse alla importazione in esenzione dai dazi e dai prelievi nonché dai dazi o dai prelievi.

Tuttavia le merci che vengono importate in esenzione per effetto della legge 9 ottobre 1964, n. 948, e dell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, sono escluse dall'applicazione degli importi di compensazione, a condizione che i prodotti precedentemente esportati non abbiano fruito della concessione all'esportazione degli importi di cui trattasi.

Art. 22

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione degli importi di compensazione di cui al precedente articolo 16 affluiranno nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla concessione alla esportazione degli importi di compensazione, valutato per l'anno finanziario 1972 in lire 4.650.000.000, si farà fronte con le corrispondenti entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

Nella tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *Q*), è aggiunta la seguente lettera:

« *R*) Miscele di idrocarburi non saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, costituite da almeno il 95 per cento in peso da olefine acicliche ramificate, distillanti in un intervallo di temperatura superiore a 5° C:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici ».

Art. 24

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente previsto, ha efficacia riguardo agli articoli 1, 4 e 15 dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari richiamati nei medesimi articoli. Esso sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 novembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MEDICI —
MALAGODI — TAVIANI — NATALI
— FERRI — MATTEOTTI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.